

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA PAOLO

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	375
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione).</b>	
Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche. (1858)	375
PRESIDENTE . . . . .	375, 377, 380, 381, 383, 384, 385, 387
RUBINACCI. . . . .	376, 378, 381, 382, 383, 384
VALSECCHI. . . . .	377
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 387
LA MALFA, <i>Relatore</i> . . . . .	378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	379, 382
DIAZ LAURA . . . . .	380, 381, 383, 385, 386, 387
FARALLI. . . . .	380, 382
BUTTÈ . . . . .	380, 383, 385, 386
DOSI . . . . .	381, 384
QUARELLO . . . . .	382, 385, 386
GATTI CAPORASO ELENA . . . . .	383
COLLEONI . . . . .	384, 385
FASCETTI . . . . .	385, 387
TOGNONI . . . . .	386

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche » (1858) i deputati Di Prisco, Farini, Foa Vittorio, Lami, Montagnana, Natoli Aldo, Novella, Pigni, Volpe e Zerbi, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Albarello, Diaz Laura, Gatti Caporaso Elena, Angelino Paolo, Cremaschi, Zamponi, Tognoni, Masini, Valsecchi e Rubinacci, il quale ultimo interviene alla seduta anche con l'incarico di illustrare alla nostra Commissione il parere della XI Commissione.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche. (1858).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta precedente la Commissione decise di rinviare il seguito della discussione generale onde consentire all'onorevole Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale di apprendere dal resoconto stenografico il contenuto

La seduta comincia alle 9,40.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

degli interventi svolti prima dell'invito rivoltagli di partecipare alla seduta.

RUBINACCI. Ho avuto l'onore di svolgere una relazione su questo disegno di legge davanti alla XI Commissione, la quale doveva esprimere il suo parere in proposito. Detta Commissione, dopo la discussione, mi ha incaricato di partecipare ai lavori di questa Commissione onde esporre, anche in questa sede, il parere che ebbi già l'onore di esprimere dinanzi ad essa. Innanzi tutto, io ritengo che si possa apprezzare la finalità del disegno di legge in esame.

La C. E. C. A. ha manifestato l'intenzione di volere andare incontro ai lavoratori che fossero stati ridotti allo stato di disoccupazione per effetto della sua istituzione. Credo che il Governo italiano sia partito dal punto di vista che il miglior modo per andare incontro ai disoccupati sia quello di creare per essi nuove possibilità di lavoro. A questa finalità, dunque, obbedisce — in prima linea — il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione. Non posso, tuttavia, fare a meno di rilevare che il sistema adottato, così come appare dalla formulazione dei vari articoli, non mi sembra il più adatto per il raggiungimento dello scopo che ci si è prefisso.

Secondo me, ad esempio, è un errore richiamarsi al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, il quale, per la verità, ha già avuto in precedenza una applicazione stentata; d'altra parte questo disegno di legge manca completamente dell'unico requisito, posseduto dal decreto legislativo citato: la possibilità, cioè, di indurre gli istituti di credito a compiere operazioni di finanziamento. Manca la garanzia sussidiaria da parte dello Stato.

Il richiamo alla succitata legge per quanto riguarda gli istituti che possono fare operazioni di credito non riguarda — ripeto — le disposizioni inerenti tali operazioni tra le quali, a mio avviso essenziale, la garanzia da parte dello Stato. Ma anche al di fuori di questa considerazione, il congegno che è stato adottato per la soluzione del problema non mi sembra aderente alla realtà delle cose. Come si può, ad esempio, subordinare la questione del finanziamento alla riassunzione del 50 per cento degli operai licenziati? È infatti chiaro che la riassunzione di questi operai, ed anche di altri, non può avvenire se non quando, una volta concesso il finanziamento, l'opificio sia stato finalmente riattivato e messo in condizioni di rientrare in funzione.

Mi sembra pertanto che la dizione usata nella proposta di legge d'iniziativa degli

onorevoli La Malfa, Macrelli ed altri fosse, a questo riguardo, più appropriata. Ritengo che tali mie considerazioni debbano senz'altro interessare i componenti di questa X Commissione alla quale compete, per materia, l'esame di questo aspetto del disegno di legge. Vi sono, però, altre obiezioni da tenere presente, mosse dalla XI Commissione lavoro, soprattutto nei riguardi dell'articolo 9, nel quale è detto che il contributo che deve essere versato dall'Alta Autorità della C.E.C.A. è anticipato dal Governo italiano con prelevamento dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Questo fondo, che per un certo numero di anni ha potuto contare su di una disponibilità di 30 miliardi per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, si è trovato ridotto, nell'ultimo esercizio, ad una disponibilità di soli 10 miliardi. Inoltre, con la legge sull'apprendistato, approvata dal Parlamento, è stato posto a suo carico anche il pagamento dei rimborsi da parte dello Stato, atti ad agevolare l'assunzione degli apprendisti soprattutto presso le aziende artigiane. Conseguentemente la sua disponibilità è diventata ancora più esigua. Pertanto, gravare il fondo dell'anticipazione in questione, da effettuarsi in un unico esercizio, per ben 1 miliardo e 750 milioni di lire, mi sembra significhi rinunciare, quasi del tutto, ad altre utilizzazioni; con grave diminuzione, in conseguenza, dell'attività dei corsi di addestramento professionale dei cantieri di lavoro, ecc.

Su questo punto, quindi, la XI Commissione lavoro insiste perché venga stabilito che l'anticipazione sia fatta con i fondi del Tesoro. In effetti, la cosa non è inconcepibile, perché non si tratta di imporre al Tesoro una nuova spesa, ma soltanto di fare un movimento di capitali, dato che la somma di 1 miliardo e 750 milioni di lire è destinata ad essere reintegrata dal contributo annuo della C. E. C. A.

La XI Commissione (lavoro) è, dunque, d'avviso che il citato articolo 9 debba essere modificato; come pure è del parere che questi fondi, messi a disposizione di uno speciale Comitato, debbano essere impiegati con una certa elasticità, nel senso che non debbano necessariamente costituire dei sussidi per questo o quel lavoratore, ma siano possibilmente impiegati in maniera anche produttiva, come finanziamenti, ad esempio, a piccole cooperative, od a singoli lavoratori per la creazione di attività artigiane, e così di seguito.

Queste le osservazioni della XI Commissione sul disegno di legge in esame. Mi auguro che, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 9, questa Commissione voglia tenerne debito conto.

In tale articolo, dopo le lettere a) e b) si propone di sopprimere le parole: «con prelevamento dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori».

VALSECCHI. La Commissione finanze e tesoro ha iniziato anch'essa l'esame del disegno di legge onde esprimere il proprio parere. Poiché detto parere non potrà essere messo prima di venerdì prossimo, prego la X Commissione di accantonare quegli articoli od emendamenti che, eventualmente, interessassero lo stanziamento o — comunque — l'onere finanziario.

PRESIDENTE. Posso assicurare il rappresentante della IV Commissione (finanze e tesoro), se la Commissione, passando all'esame degli articoli, troverà che, su qualcuno di essi, il parere della Commissione finanze e tesoro è necessario, ne deciderà l'accantonamento.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In linea generale vorrei permettermi di fugare alcuni dubbi che sono stati avanzati nella seduta precedente. Il sistema generale seguito dal Governo, nel predisporre il disegno di legge, è, in senso lato, la necessità di andare incontro ai lavoratori con quella di incoraggiare nuove iniziative. Anche dal punto di vista del Ministero del lavoro e della previdenza sociale tale sistema è, senza dubbio, il migliore. Noi abbiamo, infatti, prove sicure di come il semplice sistema della concessione di indennità extra-contrattuali, o di erogazioni straordinarie, anche se in primo tempo può tornare gradito ai lavoratori, finisce poi, in sostanza, col divenire per essi dannoso. Basta vedere, per esempio, quello che è accaduto per la Carbosarda, per la quale si stabilì una indennità ad alto livello: duemila lire al mese. Gli stati i lavoratori da essa dipendenti a lasciare il posto, tanto più allettate una indennità extra-contrattuale assai elevata.

Siamo d'avviso, perciò, che il sistema migliore da seguire sia quello di trattare con la C. E. C. A. in modo che le esigenze dei lavoratori licenziati si colleghino con le necessità del paese, affinché, effettivamente, si verifichi un riassorbimento, sia pure parziale, di questi lavoratori.

Per quanto riguarda il sistema tecnico escogitato per incoraggiare le iniziative in que-

stione, porto in questa sede l'adesione del Ministero del lavoro, oltre quella mia personale. Sembra, infatti, il sistema più confacente e, in definitiva, anche il più gradito agli stessi lavoratori in quanto consente ad essi di essere avviati, nel numero più alto possibile, alle attività produttive. La competenza del Ministero del lavoro riguarda, in modo particolare, l'ultima parte del provvedimento; quella, cioè, relativa ai i tre miliardi e mezzo da amministrare per far fronte alle provvidenze a favore dei lavoratori licenziati.

Nella prima parte del disegno di legge vi sono varie questioni di competenza del Ministero del lavoro, quale ad esempio la riassunzione del 50 per cento della mano d'opera licenziata. Poiché, però, sono stati presentati, per esse, alcuni emendamenti, mi riservo di esprimere il parere del Governo in sede di esame degli articoli.

In merito al Fondo, poi, la critica dell'onorevole Rubinacci è esatta. Egli non trova conveniente che il Fondo per l'addestramento professionale anticipi un miliardo e 750 milioni, vale a dire l'importo delle dieci annualità che saranno versate dalla C. E. C. A. per le ragioni da lui esposte, cioè che il Fondo si sta esaurendo. Effettivamente la disposizione ha destato la più grave preoccupazione del Ministero del lavoro il quale era lungi dall'immaginare che una parte dell'onere derivante dal provvedimento in esame avrebbe gravato sul Fondo per l'addestramento professionale. Questo Fondo funziona con i miliardi iscritti a bilancio ed esiste già una cospicua somma che, annualmente, viene da esso prelevata per la cassa disoccupazione. La situazione del Fondo va facendosi, quindi, sempre più difficile. A ciò si deve aggiungere che la legge sull'apprendistato, fa carico ad esso del pagamento dei rimborsi dovuti dallo Stato; somme da pagare quindi, non da anticipare semplicemente. Da calcoli che abbiamo fatto pare che quest'onere oscilli da 5 a 6 miliardi.

Queste ed altre ragioni sono state prospettate al momento della formulazione del disegno di legge sottoposto ora all'esame della competente Commissione, perché non si volesse gravare sul predetto Fondo anche la nuova anticipazione. Debbo, tuttavia, informare gli onorevoli colleghi, perché siano edotti di tutti gli elementi di valutazione in nostro possesso, che, da parte del Tesoro, questa è stata una specie di *conditio sine qua non*. Il Tesoro, non potendo provvedere all'anticipazione di 1 miliardo e 750 milioni, ha posto come condizione al varo del disegno

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

di legge che noi trovassimo il modo di operare diversamente.

RUBINACCI. La condizione può valere per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non per il Parlamento.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A noi, in effetti, è sembrato che nello spirito, ed anche nella lettera, del paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al trattato istitutivo della C. E. C. A., ci sia un po' la giustificazione della soluzione adottata. Infatti, prego considerare che si tratta di una vera e propria anticipazione e, nello stesso articolo 9 del disegno di legge, è esplicitamente detto che il Fondo per l'addestramento professionale sarà rimborsato, per pari importo, mediante apposito contributo da disporsi ai sensi dell'articolo 62, lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264. Quindi, se è vero che il Fondo verrebbe ad essere gravato dell'anticipazione in questione, è anche vero che si fa espressa citazione, nel disegno di legge stesso, della necessità che tale anticipazione venga reintegrata.

In merito all'impiego dei fondi, desidero informare la Commissione sulle nostre trattative con la C. E. C. A. Mi sembra che la situazione sia piuttosto fluida, per cui, da parte nostra, non è affatto consigliabile l'ecedere nella determinazione dei sistemi di impiego della erogazione. Noi siamo d'accordo che il fine fondamentale del trattato, ed in modo particolare la lettera e lo spirito del paragrafo 23, escludano che si possa pensare ad una semplice indennità di attesa da erogare direttamente e completamente ai lavoratori interessati.

Ai fini della nostra economia, il problema è quello di assicurare nuove fonti di lavoro, agevolando anche la creazione di nuove iniziative industriali. Comunque, sono previsti anche altri tipi di indennità, fra cui quello della liquidazione. È evidente, perciò, che occorre fare dei conti individuali, lavoratore per lavoratore.

Questo criterio ci obbliga a precisare non solo il numero generale dei lavoratori ma anche la situazione di ogni singolo lavoratore. A tale proposito informo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha diramato, già da alcuni mesi, una circolare a tutti gli Uffici del lavoro perché raccolgano i dati riguardanti ogni singolo lavoratore dal momento in cui ha cessato di essere dipendente di una fabbrica siderurgica. Questi dati stanno, ora, affluendo al Ministero.

Infine, circa la questione del termine per la riassunzione della mano d'opera licenziata a partire dal 10 febbraio 1953, insisterei perché venga lasciata la data: « 10 febbraio 1953 », cioè la data ufficiale del Trattato della C. E. C. A. Naturalmente, il Governo farà di tutto per cercare di ottenere degli aiuti anche per gli operai eventualmente licenziati prima del 1953.

LA MALFA, *Relatore*. Nei rispetti della C. E. C. A. la trattativa presuppone l'accertamento di un certo numero di disoccupati. Ora, quale è questo numero?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non siamo ancora in grado di precisarlo perché mancano degli elementi che stanno mano a mano arrivando al Ministero, alla fine sarà consentito di fare con esattezza il punto della situazione. Posso, tuttavia, anticipare che la cifra finale non supererà certamente quella prevista dalla stessa C. E. C. A.

LA MALFA, *Relatore*. Per i nostri rapporti con la C. E. C. A. sarebbe bene fissare il periodo cui si riferisce il provvedimento, così che nel futuro, eventualmente, si sappia da quale periodo partire.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Tutte le volte che gli esponenti della C. E. C. A. hanno trattato con noi non hanno mai omesso di includere, nel quadro generale, quelle previsioni che essi fecero nel 1953 e che non si sono ancora verificate dato il forte numero di situazioni particolari esistenti. Ripeto, la situazione è ancora fluida e, in una riunione svoltasi il 21 dicembre scorso, alla quale ha partecipato Finet in rappresentanza dell'Alta Autorità, è stata fatta dalla C. E. C. A. la proposta di una erogazione di 3 miliardi di lire sotto forma di indennità di attesa per un periodo di tempo non superiore ai 12 mesi e nella misura media del 70 per cento dell'ultima paga base per il settore del carbone e del 50 per cento per il settore siderurgico. La misura della indennità di attesa dovrebbe essere infatti decrescente nel tempo, secondo i seguenti quattro periodi: primo trimestre: il 90 per cento della paga base; secondo trimestre: l'80 per cento della paga base; terzo trimestre: il 60 per cento della paga base; quarto trimestre: il 50 per cento della paga base. L'indennità di reimpiego, invece, da corrispondersi a coloro che hanno trovato un'altra occupazione entro i sei mesi successivi al licenziamento, dovrebbe essere pari alla differenza tra l'indennità di attesa prevista e il salario percepito per effetto del

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

reimpiego, con in più una indennità di trasferimento per coloro che si fossero trasferiti ad altra sede per ragioni di lavoro, indennità di trasferimento nella misura di 250 mila lire per il capofamiglia e 25.000 lire per ogni figlio oltre al rimborso spese di viaggio per i lavoratori, per le masserizie, ecc.

Come vedete, si tratta di conti individuali ben precisi e dettagliati.

Noi stiamo ora discutendo con la C. E.-C. A. perché modifichi in meglio le sue proposte, affinché ad esempio, il periodo dell'indennizzo non sia limitato a 12 mesi ma sia esteso a 18 mesi.

Per quanto riguarda le imprese, anche se da parte di qualcuna di esse v'è stato il desiderio, più che il tentativo, di pensare al rimborso delle spese già effettuate o sotto la forma di indennità extra contrattuale o sotto qualsiasi altra forma, il desiderio è subito rientrato perché una tale possibilità è espressamente esclusa, a nostro avviso, dall'interpretazione del paragrafo 23 della convenzione della C. E. C. A. In detta convenzione, infatti, è specificato che l'Autorità può concedere « qualche aiuto » ma soltanto in base all'esistenza di condizioni particolari che non si possono configurare nella fattispecie.

Il Ministero del lavoro ha speso circa 265 milioni per corsi di qualificazione per disoccupati e per sovvenire, in qualche modo, all'assorbimento di mano d'opera licenziata.

In definitiva, questi lavoratori hanno avuto, agli effetti dei corsi, lo stesso trattamento che viene usato a qualunque altro licenziato appartenente a qualunque altro settore dell'economia italiana. Perciò, se qualificazioni ci saranno, noi siamo d'avviso che dobbiamo rivolgerci, innanzi tutto, agli operai licenziati oggi (per così dire) indirizzandoli verso quelle nuove iniziative che saranno per sorgere nelle località di cui si è fatto cenno (Savona, Terni, ecc.) per effetto dell'entrata in vigore di questa legge. Ci uniformeremo, in tal modo, alla lettera d) del paragrafo 23, della più volte citata convenzione annessa al trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Qui, onorevole Rubinacci, si inserisce la giustificazione, sia pure formale, di invocare il Fondo come fonte di anticipazione, nel caso in cui fossimo chiamati a svolgere anche questa attività addestrativa nei confronti di quei lavoratori disoccupati posti di fronte ad una alternativa senza uscita.

Ad ogni modo, se il Ministero del tesoro, e per esso, la Commissione finanze e tesoro,

ritenesse di doverci liberare da questo carico, i primi ad esserne lieti non possiamo che essere noi del Ministero del lavoro, a patto che il provvedimento non si arresti.

A me pare, così, che sul terreno della discussione generale i chiarimenti da me forniti possano essere sufficienti per una spedita approvazione del provvedimento. Nel caso, come credo, che la Commissione decida di passare all'esame degli articoli, mi riservo di intervenire in sede di loro esame.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Debbo rispondere ad un quesito prospettato dall'onorevole relatore, il quale ha chiesto se il Ministero dell'industria e commercio avesse già un programma relativo alla erogazione dei tre miliardi e mezzo (posti a carico del Governo italiano, quale somma da erogare in dieci anni a titolo di contributo 2,50 per cento sul pagamento degli interessi dei finanziamenti) alle nuove aziende che siano per sorgere in conseguenza dell'attuazione della presente legge. Debbo dire senz'altro che, finora, il Ministero dell'industria e commercio non ha alcun programma, non essendo, al momento, pervenuta al Ministero alcuna domanda in merito. Assenza di domande che deve imputarsi soprattutto al fatto che, essendo questo provvedimento ancora all'esame del Parlamento, gli eventuali operatori aspettano che la situazione sia chiaramente definita.

Risulta, tuttavia, da informazioni non ufficiali, che varie aziende avrebbero l'intenzione di inoltrare dette domande. Per esempio: la Terni per la costruzione di impianti idroelettrici, nei pressi di Terni (10 miliardi di lire); ancora la Terni per la costruzione di un impianto per la seconda lavorazione del ferro, condotte forzate, carpenterie, fonderie di ghisa (4 miliardi di lire); la Dalmine, per la costruzione di uno stabilimento per tubi speciali, in provincia di Bergamo (5 miliardi), la Società industrie agricole e minerarie per la costruzione di due piccoli impianti rispettivamente a Terni e a Savona, per la produzione di concimi (180 milioni); la Breda, per la costruzione di un reparto trattori a Milano (4 miliardi); una ditta per la fabbricazione di apparecchi sanitari a Savona (470 milioni). In totale: 23 miliardi e 695 milioni.

L'accoglimento di queste domande è sottoposto, come è chiaro, alla valutazione degli istituti di credito finanziatori, ma non è sottoposto all'approvazione del comitato di cui all'articolo 3 della legge 1944. Ma, tuttavia, come dicevo in principio, siamo nel campo delle supposizioni e dei « si dice »

perché, in effetti, non si è elaborato ancora alcun programma a questo proposito.

LA MALFA, *Relatore*. Desidero ringraziare i due rappresentanti del Governo, qui presenti, per le delucidazioni che hanno voluto cortesemente fornire; desidero tuttavia significare, all'onorevole Sottosegretario Buizza, che a me già risulta l'esistenza di queste domande. In relazione ad esse io ritengo che il Ministero dell'industria e commercio dovrebbe fare di più. Bisogna che gli accertamenti siano fatti anteriormente, saggiando le condizioni concrete in base alle quali possano o meno sorgere iniziative in questo settore. Diversamente si rischia di andare avanti a lume di naso, come suol dirsi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile del 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1952, n. 766, sono disposte le agevolazioni di cui agli articoli seguenti, al fine di favorire il riassorbimento in nuove attività produttive del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Gli Istituti di credito di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sono autorizzati a compiere operazioni di finanziamento a favore di imprese di qualsiasi genere e dimensione aventi per finalità la creazione di nuovi impianti industriali ovvero l'ampliamento ed il rinnovo di quelle esistenti, purché la mano d'opera necessaria per l'esercizio dei nuovi impianti e la maggiore mano d'opera occorrente in dipendenza degli ampliamenti o dei rinnovamenti degli impianti esistenti sia assunta, per almeno il 50° per cento, fra i lavoratori provenienti da aziende siderurgiche indicate nel precedente articolo 1, licenziati a seguito di riconversione delle aziende stesse o di chiusura degli stabilimenti o di reparti delle medesime a partire dal 10 febbraio 1953 ».

All'articolo 2, l'onorevole Diaz Laura ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere, dopo le parole: sia assunta, le parole: e mantenuta al lavoro almeno per tutta la durata del finanziamento »

DIAZ LAURA. Il mio emendamento ha lo scopo di evitare che l'imprenditore, una volta ottenuto il contributo dallo Stato, proceda al licenziamento di tutti o di parte degli operai assunti, frustrando in tal modo le finalità della legge.

LA MALFA, *Relatore*. Prego l'onorevole Diaz di voler considerare che la sua ipotesi è prevista all'articolo 6, il quale ammette implicitamente che l'assunzione deve riferirsi a tutto il periodo di durata del contributo.

DIAZ LAURA. È vero, però a me sembra che l'interpretazione dell'articolo 6 possa essere ambigua. Ammettiamo, ad esempio, che la mano d'opera prima assunta venga poi licenziata. Anche se il comitato sospenderà il contributo, ciò non comporterà certo la riassunzione della mano d'opera. Come, pure, può darsi che la ditta, ad un certo punto, abbia addirittura la convenienza a fare sospendere l'erogazione del contributo e si serva del licenziamento degli operai proprio per realizzare i suoi scopi.

LA MALFA, *Relatore*. Onorevole Diaz tutto ciò che ella ha detto è giusto; ma non possiamo creare una condizione diversa per questi lavoratori nei confronti di tutti gli altri. Se lo stabilimento chiude o licenzia uno o più operai, questi rientrano nella situazione generale relativa agli operai disoccupati; non possiamo fare una eccezione. Sono d'accordo di togliere al contribuente l'imprenditore che licenziasse la mano d'opera; ma non possiamo andare più in là senza intaccare un principio di carattere generale.

FARALLI. Desidero prospettare una ipotesi: appena gli operai vengono assunti in base ai contributi dati a queste aziende, essi perdono il diritto al sussidio di disoccupazione che godevano in base alla loro categoria d'appartenenza. Se dopo alcuni giorni dalla loro assunzione, lo stabilimento chiude i battenti essi avranno perduto — ad un tempo — il lavoro e il sussidio.

BUTTÈ. Desidero far rilevare che la preoccupazione dell'onorevole Diaz può essere trasferita più che all'articolo 6, come ha detto il relatore, all'articolo 5.

DIAZ LAURA. Se tutti siamo d'accordo sulla sostanza del mio emendamento, non ho alcuna difficoltà a che venga trasferito all'articolo 5 o all'articolo 6.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A parte le ragioni formali che consigliano di trasferire la discussione di questo emendamento all'articolo 5, mi permetto di rilevare che come ha detto il relatore, noi non possiamo

porre i lavoratori — assunti in base ai contributi dati agli imprenditori dalla presente legge — in una situazione di privilegio, o meglio, in una situazione particolare (perché il lavoro non è un privilegio) rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori. Non solo, ma per questa via noi rischiamo di appesantire il provvedimento limitandone la portata. In altri termini, da una parte invitiamo i datori di lavoro ad iniziare nuove imprese e dall'altra diciamo loro: badate che, se assumete quegli operai, *ope legis* avrete il blocco dei licenziamenti. Nella fattispecie, poiché l'unico beneficio di cui verrebbero a godere i datori di lavoro sarebbe il contributo statale del 2,50 per cento annuo sul pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti concessi, la penale del mancato rispetto delle condizioni di concessione del contributo non può superare i limiti del contributo stesso in tutto o in parte, con l'obbligo del mantenimento del 50 per cento degli operai disoccupati assunti.

RUBINACCI. E non *ad personam*!

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esatto, e non *ad personam*, altrimenti creeremmo una situazione di favore nei riguardi della singola persona.

Ad ogni modo, sono d'avviso che l'emendamento possa essere discusso meglio in sede di esame dell'articolo 6.

DIAZ LAURA. Dopo quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario sono oltremodo perplessa perché vedo che egli, in sostanza, non è d'accordo nemmeno sullo spirito del mio emendamento. Comunque, non ho nulla in contrario a che l'emendamento venga discusso in sede di articolo 6.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubinacci ha presentato, sempre all'articolo 2, il seguente emendamento:

« *Aggiungere dopo le parole: operazioni di finanziamento, le parole: con la garanzia sussidiaria dello Stato* ».

RUBINACCI. Già nella breve relazione orale fatta per conto della XI Commissione ho segnalato che il richiamo al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, è fatto semplicemente per la identificazione degli istituti; mentre, a mio parere, è essenziale che sia riprodotta anche la disposizione dell'articolo 2 del citato decreto con il quale si dà una garanzia sussidiaria dello Stato a queste operazioni. In effetti, senza questa garanzia sussidiaria, noi non possiamo assolutamente sperare che le aziende

di credito facciano operazioni di questo tipo; basandosi, cioè, soltanto su un contributo del 2,50 per cento sugli interessi. A me sembra che, per potere attuare, praticamente, gli intenti di questo provvedimento (che sono quelli di creare nuove iniziative industriali) occorra senz'altro riprodurre tutti i benefici previsti dal citato decreto 1° novembre 1944, n. 367.

LA MALFA, *Relatore*. Prego il collega Rubinacci di considerare un particolare aspetto della questione. Sono d'accordo con lui e con la Commissione del lavoro (l'ho detto anche nella mia relazione) nel ritenere non molto validi gli incentivi dati da questo provvedimento. In realtà, il contributo sull'interesse è scarso. Però, bisogna riconoscere che il decreto del 1° novembre 1944, n. 367, aveva altre finalità: esso si proponeva di dare finanziamenti ad industrie in stato particolarmente disagiato per favorirne la conversione; presupponeva, cioè, delle industrie zoppicanti. Qui non si tratta di aiutare industrie zoppicanti; ma di far nascere iniziative sane verso le quali non dovrebbero esserci difficoltà da parte degli istituti di credito a concedere i finanziamenti.

Io sono convinto che se introducessimo il concetto della garanzia sussidiaria, ci avvieremmo rapidamente alla realizzazione di iniziative poco sane.

DOSI. Io dico che non saranno poco sane, ma che addirittura non sorgeranno.

LA MALFA, *Relatore*. Piuttosto, per andare incontro alle preoccupazioni giustissime espresse dal collega Rubinacci, ho presentato un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 4 in cui prevedo la revisione di tutto questo congegno, in caso di non utilizzazione dei fondi. Sono contrario al fatto che, se tutto il congegno non dovesse funzionare, il Ministero del lavoro prenda le somme per distribuirle; proporrei — di contro — che esso fissi una data perché, in base all'esperienza, apporti quelle modifiche che rendano possibile il funzionamento del congegno; lasciando la speranza, soprattutto nei centri di depressione, che queste somme finiscano sempre con l'essere impiegate per fare sorgere iniziative produttive. Ciò anche per il rispetto che si deve ad una iniziativa di carattere internazionale.

Pertanto, pregherei l'onorevole Rubinacci di non insistere sul suo emendamento che apre una prospettiva, a mio giudizio, assai poco favorevole; e di appoggiare, invece, il mio emendamento all'art. 4 che consentirà di

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

rivedere tutto il problema dopo alcuni mesi di esperienza.

QUARELLO. Mi permetto di rilevare che, specie in questi ultimi tempi, lo Stato è intervenuto in larga misura, con contributi vari, a stimolare l'attività produttrice del paese. Accade, però, che gli istituti di credito, chiamati a finanziare queste iniziative, esigano forme di garanzia talmente esose da soffocare letteralmente, invece di agevolare, tutte queste iniziative industriali.

Se noi vogliamo aiutare, quindi, in qualche modo queste aziende, bisogna evitare che esse rimangano soffocate dalle richieste di garanzia degli istituti di credito. Il problema della garanzia sussidiaria dello Stato andrebbe, perciò, preso in considerazione per evitare queste forme di soffocamento.

RUBINACCI. Vorrei fare una breve aggiunta a quanto ho già detto. Purtroppo, ho una certa esperienza in questa materia perché, al tempo in cui ero al Ministero del lavoro, ho dovuto esaminare tutta una serie di vertenze sindacali. Spesso sorgevano problemi di finanziamento a certe industrie e benché si pensasse al decreto « 367 », allora, gli istituti di credito non volevano fare operazioni, a cominciare dalla Banca nazionale del lavoro. È vero che si trattava di industrie zoppicanti, mentre qui si tratta di nuove industrie; ma vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole La Malfa su questo: non esiste un obbligo a fare queste operazioni, ma soltanto un'autorizzazione. Ora, se vogliamo che di questa autorizzazione si servano gli istituti, dobbiamo dare un incentivo maggiore rispetto a quello proposto in questo provvedimento. L'unico vantaggio che può trovare l'istituto è rappresentato precisamente dal fatto che esso non corre l'alea normale delle operazioni di credito in quanto noi avremo offerto la garanzia sussidiaria dello Stato.

Mi permetto di esprimere una grande preoccupazione su quella che sarà l'efficacia di questo provvedimento se non sarà migliorato: correremo il rischio di trovare si qualcuno disposto a prendere una nuova iniziativa industriale, col solo piccolo vantaggio di una riduzione degli interessi del 2,50 per cento, ma di non trovare poi un istituto di credito disposto a finanziare l'operazione.

LA MALFA, *Relatore*. Come ho detto, io condivido le perplessità dell'onorevole Rubinacci. Se non dovessimo affrontare un possibile diniego del tesoro, proporrei senza altro un contributo di interessi più alto ma

non la garanzia sussidiaria dello Stato. Faccio, a questo proposito, osservare che i crediti di cui trattasi non sono fatti dagli istituti di credito ordinario ma dagli istituti a medio credito i quali fanno esclusivamente questo tipo di finanziamento.

FARALLI. Vorrei avallare un po' le perplessità del collega La Malfa facendo presente come, nella nostra storia finanziaria ed economica, si trovano precedenti di garanzie dello Stato alle banche che condussero, poi, a famosi fallimenti, nonché a quella vicenda, nota a tutti, che riguarda l'I.R.I.

Non vorrei, perciò, che la garanzia dello Stato inducesse certi gruppi di industriali a lanciarsi in speculazioni avventate con la certezza che le banche daranno i quattrini: mentre le banche, a loro volta, avendo certezza della garanzia dello Stato, usino prudenza minore della normale.

Ecco perché, in questo campo, bisogna essere molto cauti. D'altro canto, lo Stato attraverso l'I.R.I. ha uno strumento notevole per l'incremento dell'attività industriale e produttivistica. Perché creare altre garanzie ai privati?

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. La Commissione tenga presente che l'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Rubinacci, richiederebbe il parere della IV Commissione finanze e tesoro.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A parte la questione relativa al parere della IV Commissione finanze e tesoro, si tratta di trovare il meccanismo più adatto per mettere in moto questo provvedimento. Vorrei richiamare, innanzi tutto, l'attenzione della Commissione sull'emendamento La Malfa e sull'emendamento Rubinacci, in quanto essi ci obbligano ad una specie di scelta: o uscire dal sistema o rimanere nel sistema. Si fanno previsioni scettiche sulla bontà del meccanismo; ma non so se i rimedi proposti siano peggiori del male: lo deciderà la Commissione. È però interessante fare l'ipotesi di ciò che avverrà qualora il meccanismo non funzionasse. Il disegno di legge prevede che, se alla data del 31 dicembre 1957, ci fossero delle somme non impegnate, esse dovrebbero iscriversi all'ultimo bilancio, in aumento, del Ministero del lavoro, il quale ha la facoltà di erogarli in corsi di qualificazione a favore dei lavoratori siderurgici in genere e in contributi vari. A questo riguardo, noto che l'emendamento Farini e Diaz Laura, propone di porre le somme non utilizzate a di-



LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

sposizione del comitato di cui all'articolo 10, il quale li dovrebbe distribuire agli operai; mentre l'emendamento dell'onorevole La Malfa vorrebbe che questi fondi rimanessero nel sistema e, qualora il sistema non dovesse funzionare, si impegnasse il Governo, attraverso la legge, a rivedere i termini di essa.

Sarei più propenso ad accogliere l'emendamento La Malfa in quanto esso eviterebbe il grave inconveniente, a distanza di due anni, di dover distribuire delle somme a titolo previdenziale, senza avere nulla di produttivo. Perciò, sarei d'avviso che, salvo il parere della Commissione finanze e tesoro, per avere un meccanismo migliore in fatto di finanziamenti, sarebbe opportuno che noi ci attenessimo all'emendamento La Malfa.

RUBINACCI. Stando così le cose, mentre dichiaro di insistere sul mio emendamento, propongo di accantonare il problema in attesa di un parere specifico della IV Commissione finanze e tesoro sulla questione della garanzia sussidiaria dello Stato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

L'onorevole Gatti Caporaso Elena ha presentato il seguente emendamento:

« *All'ottava riga, dopo la parola: esistenti, aggiungere le parole: preferibilmente nella zona in cui sono stati effettuati i licenziamenti* ».

GATTI CAPORASO ELENA. Gli stessi lavoratori di Piombino hanno sollecitato la presentazione di questo emendamento. Esso scaturisce dalla constatazione che i licenziamenti effettuati si sono ripercossi anche su altre categorie di lavoratori. Certo non si può sostenere, in modo tassativo, l'esigenza di creare nuove industrie nelle zone colpite da licenziamenti; ciò potrebbe essere antieconomico; ma si può dare un certo incentivo alle industrie che opereranno nelle zone colpite. Mi sembra che ciò potrebbe farsi senza inconvenienti.

LA MALFA, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Gatti Caporaso Elena non mi sembra opportuno anche perché, nel sistema della legge, risultano preferiti i centri di depressione esistenti.

RUBINACCI. Effettivamente, nel sistema della legge c'è già questa localizzazione ma, forse, l'intenzione della onorevole Gatti Caporaso potrebbe forse meglio tradursi in un ordine del giorno con il quale si impegni il Governo a fare in modo che le operazioni

di finanziamento siano indirizzate preferibilmente verso le zone in cui vi sono stati i licenziamenti.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche io sarei d'avviso di ripiegare su di un ordine del giorno come indicato dall'onorevole Rubinacci. Non avrei difficoltà ad accettarlo. Comunque, a parte i motivi addotti sulla convenienza di non includere una clausola di questo genere nel testo della legge, (di cui — peraltro — la stessa onorevole Gatti Caporaso è convinta), essa potrebbe porci in difficoltà nei riguardi della C. E. C. A. che non è orientata verso considerazioni di natura regionale.

GATTI CAPORASO ELENA. Ritiro il mio emendamento e mi riservo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubinacci ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere dopo le parole: esistenti purché, le parole: sia preso impegno che* »

RUBINACCI. Mi riferisco a quanto detto prima. Sembra abbastanza paradossale che, per avere il finanziamento, ci debba essere l'assunzione; e che questa non possa derivare che dal finanziamento. Quindi, salve le garanzie che sono sancite nell'articolo successivo per ottenere il finanziamento, qui dobbiamo limitarci a dire che sia preso impegno di assumere. L'assunzione, ovviamente, non può precedere il finanziamento.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo ultimo emendamento Rubinacci.

*(È approvato).*

L'onorevole La Malfa ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole: per almeno il 50 per cento, con le parole: per almeno il 70 per cento* ».

DIAZ LAURA. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento, anche perché esso non porta nessun maggiore impegno in quanto la somma di 3 miliardi e mezzo è sufficiente a coprire l'assunzione di 1.700 operai.

BUTTÈ Sono contrario a questo emendamento per una ragione semplicissima. Già abbiamo tutti convenuto che gli incentivi previsti dalla legge, non sono sufficienti a spingere energicamente gli operatori a ser-

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

virsiene per l'impianto di nuove aziende. Se noi li ancorassimo, eccessivamente, ad un tipo caratteristico di mano d'opera, è evidente che appesantiremmo la situazione. Non si dimentichi che non si tratta solo di nuovi impianti di industria siderurgica ma di industrie di qualsiasi tipo.

RUBINACCI. Mi dichiaro favorevole al mantenimento del 50 per cento.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche io propongo di attenersi al testo governativo mantenendo il 50 per cento. Si tratta di una percentuale che lascia al datore di lavoro la possibilità di acquisire, con il rimanente 50 per cento, le maestranze che più gli sembrano idonee al suo tipo di produzione.

LA MALFA, *Relatore*. Non insisto, benché nessuna delle argomentazioni mi ha convinto della inopportunità di accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Dosi ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere alla fine le parole: e che risultino disoccupati al momento in cui debbono essere effettuate le assunzioni del personale* ».

DOSI. L'emendamento mi pare chiarissimo. È desiderabile che, in queste nuove iniziative, abbiano a trovare occupazione gli operai che sono disoccupati al loro sorgere e non gli operai che abbiano trovato nel frattempo altra occupazione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi permetto di esprimere parere contrario: 1°) perché mi pare che una clausola siffatta appesantisca il provvedimento, nel senso che il datore di lavoro, per potere reperire la mano d'opera nella misura del 50 per cento, deve prima preoccuparsi se questo 50 per cento sia disponibile o meno; 2°) non vedo per quale motivo un ex lavoratore siderurgico, il quale si sia messo a fare, mettiamo, il tessitore, non debba avere la possibilità di tornare a lavorare, in uno stabilimento, ad un tipo di lavoro più confacente alla propria qualifica e capacità, tanto più che, sotto il profilo generale dell'occupazione, il problema non viene spostato.

COLLEONI. Io credo che sia preferibile lasciare agli stessi interessati e cioè ai lavoratori, la scelta se restare nella occupazione, che nel frattempo abbiano trovato, o ritornare, eventualmente, nel settore di provenienza. Pertanto, credo che non sia opportuno accogliere l'emendamento Dosi.

DOSI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole La Malfa ha presentato il seguente emendamento:

« *Alla fine dell'articolo, sostituire le parole a partire dal 10 febbraio 1953, con le parole nel periodo intercorrente tra il 10 febbraio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge* ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Conformemente alla deliberazione presa l'articolo 2, nel suo complesso, sarà votato dopo che la IV Commissione finanze e tesoro avrà fatto conoscere il suo parere sull'emendamento Rubinacci, relativo alla garanzia sussidiaria dello Stato.

Passiamo all'articolo 3:

« Per le operazioni previste dalla presente legge, gli Istituti di cui al precedente articolo possono anche far ricorso alla emissione di obbligazioni entro i limiti di somma e di tasso che saranno consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, per un periodo non superiore a dieci anni ed entro il limite di spesa di 350 milioni di lire all'anno, per un totale complessivo di 3.500 milioni di lire, un contributo annuo del 2.50 per cento quale concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi ai termini del precedente articolo 2 ».

Tale contributo sarà limitato alla quota parte del finanziamento corrispondente al prodotto tra il numero delle nuove unità lavorative assunte per l'aliquota fissa di lire 4 milioni e sarà corrisposto annualmente agli istituti finanziatori in misura costante riferita all'ammontare originario del mutuo ammesso a contributo.

La concessione del contributo anzidetto rimane subordinata alla osservanza della condizione prevista al precedente articolo 2 per l'assunzione delle nuove unità lavorative.

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

Le somme di cui al 1° comma del presente articolo, che non risultassero impegnate alla data del 31 dicembre 1957, saranno annualmente trasferite nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere utilizzate per corsi di riqualificazione professionale dei lavoratori licenziati da imprese siderurgiche costretti a cambiare occupazione o per contributi ai lavoratori stessi per spese di nuovo assetto ».

Poiché vi sono emendamenti al secondo ed all'ultimo comma, l'articolo sarà votato per divisione.

Pongo in votazione il primo comma:  
(È approvato).

Sul comma secondo l'onorevole Foa ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il secondo comma, con il seguente:

Tale contributo sarà limitato alla quota parte del finanziamento corrispondente al prodotto fra il numero delle nuove unità lavorative assunte, per l'aliquota fissa di lire 6 milioni per l'industria metallurgica, 4 milioni per l'industria meccanica e 2 milioni per gli altri settori; e sarà corrisposto annualmente agli istituti finanziatori in misura costante riferita all'ammontare originario del mutuo ammesso a contributo ».

FASCETTI. Per la verità, secondo me, la differenziazione proposta nell'emendamento Foa non risponde ad alcun criterio tecnico ma, se mai, al desiderio di dare un incentivo alla costruzione di impianti siderurgici. È ben noto come, per gli impianti chimici, occorrono 10 milioni di capitale per ogni unità di lavoro.

QUARELLO. Io non sono favorevole all'emendamento; ad ogni modo bisognerebbe dire « da assumere », se mai, e non « assunte ».

DIAZ LAURA. Io sono, invece, favorevole per due ragioni: la prima è che noi dobbiamo cercare di ridurre al minimo il declassamento di questi lavoratori o il loro cambiamento di qualifica; la seconda è la riduzione di eventuali spese di riqualificazione.

LA MALFA, *Relatore*. Io penso che un trattamento speciale per l'industria siderurgica possa avere la sua giustificazione obiettiva aumentando il valore-capitale per ogni operaio; ma, per le altre industrie, io non specificherei, in quanto sarebbe opportuno lasciare ad esse la possibilità che vi si inserisca qualche operaio del settore siderurgico. Secondo me, si potrebbe stabilire la misura seguente: 6 milioni per l'industria metallurgica e 4 milioni per tutti gli altri settori.

BUTTÈ. Entro questi termini, e così modificato non avrei difficoltà ad approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Foa.

COLLEONI. Desidererei sapere se per industria metallurgica si intenda anche l'industria siderurgica. (*Segni di generale consenso*). Poiché vedo che su questo punto tutti siamo d'accordo e la Commissione da questa precisa interpretazione, sono d'accordo per l'emendamento Foa modificato secondo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore La Malfa, all'emendamento Foa.

« Sostituire alle parole: 4 milioni per l'industria meccanica e due milioni per tutti gli altri settori, le parole: e 4 milioni per tutti gli altri settori ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Quarello.

« Sostituire alla parola: assunte le parole da assumere ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Foa, sostitutivo del secondo comma, nel testo modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma terzo.

(È approvato).

Al quarto comma sono stato presentati i seguenti emendamenti sostitutivi:

emendamento del Relatore La Malfa:

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Qualora le somme di cui al primo comma del presente articolo non risultassero impegnate alla data del 30 giugno 1957, il Governo, in base agli accertamenti compiuti, modificherà il sistema di norme per i finanziamenti previsto dalla presente legge, in maniera da rendere possibile la loro concreta riutilizzazione per la creazione di nuove attività industriali o rinnovo ed ampliamento di attività esistenti »

emendamento Farini, Diaz Laura:

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le somme di cui al primo comma del presente articolo, che non risultassero impegnate alla data del 31 dicembre 1957, saranno messe a disposizione del Comitato di cui agli articoli 8 e 10 per far fronte a provvidenze a favore degli operai, che sono oggetto della presente legge, licenziati dalle imprese siderurgiche ».

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

Emendamento Quarello:

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le somme di cui al primo comma del presente articolo, che non risultassero utilizzate durante l'esercizio, andranno ad aumentare le disponibilità negli anni successivi ».

LA MALFA, *Relatore*. Il mio emendamento ha lo scopo di utilizzare le somme non investite, alla data del 30 giugno 1957, in nuove concrete realizzazioni per mezzo della creazione di nuove attività industriali o dell'ampliamento di attività già esistenti. Ciò mi sembra quanto mai opportuno, anche per dimostrare alla C. E. C. A. che non è nostra intenzione distribuire le somme a titolo di semplice sussidio.

TOGNONI. Io ho l'impressione che lo emendamento proposto dall'onorevole relatore tradisca, più che altro, in sostanza, una certa sfiducia nei riguardi dell'efficienza della legge.

A questo si aggiunga lo scetticismo espresso in modo abbastanza chiaro sia dall'onorevole Rubinacci come da altri colleghi i quali tutti, più o meno, hanno previsto la necessità di migliorare le attuali condizioni incentive, considerate insufficienti. Però, io osservo, che questo non è il modo migliore per risolvere il problema. Infatti, tutti aspetteranno di vedere migliorate le condizioni incentive prima di cominciare una qualsiasi attività. I casi sono due: o crediamo alla legge o non ci crediamo.

Ecco perché penso che, tutto al più, la Commissione potrebbe votare un ordine del giorno (tanto per mettere, per così dire, la coscienza a posto), senza inserire nel testo di legge la promessa di un miglioramento.

DIAZ LAURA. L'onorevole Sottosegretario ha un pò sorvolato su uno degli scopi fondamentali del disegno di legge, quello di rendere meno tragica la situazione di migliaia di lavoratori. Per quanto riguarda la situazione di Piombino e dell'isola d'Elba, posso dire ai colleghi che i sussidi che dovrebbero essere dati, in base al provvedimento, sono già stati spesi: i commercianti hanno ricominciato a far credito ai lavoratori quando hanno saputo che questo disegno di legge era in discussione. Essi confidano che, con i contributi che verranno dati, i lavoratori potranno pagare i loro debiti.

Da parte nostra riteniamo che la Commissione dovrebbe fare uno sforzo perché il contributo ci sia e sia il maggiore possibile. Siamo anche del parere che questi fondi debbano essere utilizzati per nuovi impianti. Perciò, qualora per dannata ipotesi, ciò non

avvenisse, le somme che rimangono debbono andare ai lavoratori sotto forma di indennità dirette.

BUTTÉ. Mi pare che, se andiamo al 31 dicembre 1957, rispetto al credito che hanno fatto quei commercianti sono passati cinque anni.

L'onorevole La Malfa insiste sulla possibilità di nuove occasioni di lavoro e ciò mi sembra molto importante.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho avuto modo di rilevare che gli emendamenti La Malfa e Diaz-Farini si ispirano a due diversi criteri. La prima cosa che deve fare la Commissione è scegliere se destinare i tre miliardi e mezzo a nuovi impianti e nuove iniziative, e gli altri tre miliardi e mezzo a favore degli operai, oppure se conviene travasare una somma nell'altra, sovvertendo praticamente, il sistema proposto dal disegno di legge. Secondo me, per conseguire il fine generale e per essere ossequienti allo spirito della deroga al paragrafo 23, sarebbe consigliabile che rimanessimo nell'ambito del sistema.

Qui si è parlato di sfiducia. Su questo argomento metto sullo stesso piano i due emendamenti citati ed anche il terzo emendamento dell'onorevole Quarello.

L'onorevole Diaz si è richiamata allo spirito dell'articolo 23. Mi permetto far considerare che la deroga al paragrafo 23 significa qualche cosa: il Governo l'ha ottenuta dal Consiglio della C. E. C. A.; il Governo con questi 3 miliardi e mezzo intende perseguire quei fini e soltanto quei fini.

Nell'ultimo comma della motivazione della deroga è detto: « L'Alta Autorità è impegnata nei confronti del Consiglio dei ministri della C. E. C. A. di informarlo annualmente sull'andamento delle operazioni di riattivazione, ecc ». Il che significa che quello che abbiamo avuto è subordinato a certe condizioni.

Vorrei fare una proposta, se la Commissione accetta.

Eliminiamo radicalmente la sfiducia sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 4. Vuol dire che noi potremmo accettare un ordine del giorno col quale il Governo sarà impegnato a riferire al Parlamento, ed eventualmente a fare qualche cosa negli anni a venire.

QUARELLO. Eliminando il comma non si raggiunge lo scopo. Le cifre sono state destinate a certi scopi precisi di attività industriali che non si possono considerare come un orologio. Evidentemente, se nel primo anno e anche nel secondo anno, la totalità delle cifre non sarà stata utilizzata, è presumibile che,

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

durante i dieci anni di durata della legge, ci debbano essere delle aziende che si possano liberare. Ritengo che le somme non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli cui sono destinate. Se in un anno ci sarà una rimanenza, questa potrà essere utilizzata negli anni successivi.

FASCETTI. Un chiarimento. Se, soppresso l'ultimo comma, si arriva alla fine dell'esercizio senza utilizzare i fondi, i residui potranno essere portati via dal Ministero del tesoro?

L'onorevole La Malfa, che è un maestro in questa materia, può dirci se è possibile evitare ciò?

Il problema è questo: se noi sopprimiamo l'ultimo comma, possiamo garantirci per non perdere i residui?

LA MALFA, *Relatore*. Io considererei favorevolmente l'impostazione data dal Sottosegretario. Togliamo l'ultimo comma e però, con un ordine del giorno, stabiliamo che riasamineremo la materia prima della fine dell'esercizio. In tal senso mi riservo di presentare, al termine della discussione, un apposito ordine del giorno. Tuttavia possiamo anche accettare l'emendamento dell'onorevole Quarello — cioè le somme non utilizzate vengano trasferite negli esercizi seguenti — e ciò per evitare i giusti timori del collega Fascetti. Perciò ritiro il mio emendamento.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nell'emendamento dell'onorevole Quarello, là dove dice « le somme » io direi le « annualità ». Così saremmo a posto dal punto di vista contabile. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, il Governo lo accetterebbe; però, invece di indicare una data fissa, bisognerebbe dire « entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Penso che, per evitare le preoccupazioni dell'onorevole Fascetti, potremmo votare l'emendamento Quarello così modificato: « Le somme non utilizzate sulle annualità di cui al primo comma del presente articolo, andranno ad aumentare le disponibilità degli anni successivi ».

DIAZ LAURA. Desidero precisare che, per parte nostra, possiamo ritirare l'emendamento ed associarci a quello dell'onorevole Quarello, nel testo proposto ora dal nostro presidente. Rimane, però, l'intesa che — al termine della

discussione — si approverà un ordine del giorno per impegnare il Governo a riferire, entro sei mesi, sull'applicazione della legge.

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo in votazione l'emendamento Quarello nel testo modificato da me proposto.

(È approvato).

L'articolo 4, nel complesso, risulta, pertanto, così formulato:

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, per un periodo non superiore a dieci anni ed entro il limite di spesa di 350 milioni di lire all'anno, per un totale complessivo di 3.500 milioni di lire, un contributo annuo del 2.50 per cento quale concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi ai termini del precedente articolo 2.

Tale contributo sarà limitato alla quota parte del finanziamento corrispondente al prodotto tra il numero delle nuove unità lavorative da assumere e l'aliquota fissa di lire 6 milioni per l'industria metallurgica e di lire 4 milioni per tutti gli altri settori, e sarà corrisposto, annualmente, agli istituti finanziatori in misura costante riferita all'ammontare originario del mutuo ammesso a contributo.

La concessione del contributo anzidetto rimane subordinata alla osservanza della condizione prevista al precedente articolo 2 per l'assunzione delle nuove unità lavorative.

Le somme non utilizzate sulle annualità di cui al primo comma del presente articolo andranno ad aumentare le disponibilità negli anni successivi.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Stante l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,30.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI